

Ordinanza del Governo del Land sulle misure di protezione da infezioni contro la diffusione del virus SARS-Cov-2 (Ordinanza Coronavirus – COVID-19)¹

del 17 marzo 2020

(nella versione del 22 marzo 2020)

Sulla base dell'art. 32 in combinato disposto con l'art. 28 par. 1 comma 1 e 2 e l'art. 31 della Legge sulla protezione da infezioni (IfSG) del 20 luglio 2000 (Gazzetta Ufficiale Federale I pag. 1045), che è stata modificata per ultimo dall'Art. 1 della Legge del 10 febbraio 2020 (Gazzetta Ufficiale Federale I pag. 148), viene decretato quanto segue:

Art. 1

Cessazione dell'attività nelle scuole, negli asili nido e nelle scuole materne a tempo pieno
(centri diurni per bambini)

(1) Fino alla scadenza del 19 aprile 2020 è vietato quanto segue:

1. l'insegnamento e lo svolgimento di programmi extra-curricolari e altre manifestazioni scolastiche nelle scuole pubbliche, scuole materne, classi di sostegno della scuola primaria e scuole nonché scuole materne gestite in modo autonomo,
2. l'uso di edifici scolastici per fini non scolastici,
3. la gestione di asili nido e scuole materne a tempo pieno (centri diurni per bambini) e
4. la gestione di valide offerte di assistenza per la scuola primaria, assistenza pomeridiana con orario di lavoro flessibile, assistenza post-scolastica e centri di doposcuola.

(2) Il divieto di cui al par. 1 non si applica alle scuole nei domicili per minori individuati ai sensi dell'Art. 28 della Legge sulla protezione dell'infanzia e della gioventù, a condizione che gli alunni frequentino tutto l'anno nonché ai centri speciali di educazione e consulenza con convitti aperti tutto l'anno. Inoltre il divieto non si applica alle scuole per geriatri, per

¹ Versione consolidata non ufficiale dopo l'emanazione dell'Ordinanza del Governo del Land per la modifica dell'Ordinanza del Coronavirus del 20 marzo 2020 (emanata ai sensi dell'art. 4 della Legge sulla promulgazione e disponibile sul sito <https://stm.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/landesregierung-beschliesst-massnahmen-gegen-die-ausbreitung-des-coronavirus/>)

l'assistenza agli anziani, assistenza infermieristica, formazione professionale degli infermieri, assistenza pediatrica, assistenza alla maternità (ostetriche), paramedici per casi urgenti nonché scuole per la formazione di assistenti medico-tecnici e assistenti tecnico-farmaceutici, a condizione che allievi ed allieve siano istruiti ed esaminati in sede ed il cui compimento degli studi avvenga al più tardi entro il 30 maggio 2020 nonché per la formazione professionale di infermieri per malati in terapia intensiva. Il Ministero della Pubblica Istruzione e degli Affari Culturali può concedere deroghe al comma 1 per i centri speciali pedagogici per la formazione e la consulenza, concentrandosi principalmente sullo sviluppo emotivo e sociale, sulla vista, sull'udito, sullo sviluppo mentale, sullo sviluppo fisico e motorio, su allieve ed allievi che si sottopongono a trattamenti ospedalieri prolungati nonché sulle strutture della prima infanzia, qualora fosse necessario tenuto conto delle particolari esigenze di sostegno e assistenza.

(3) Il Ministero della Pubblica Istruzione e degli Affari Culturali può consentire deroghe al par. 1 nonché al par. 1 commi 4 e 5 dell'Art. 4 per lo svolgimento degli esami scolastici finali. Lo stesso vale per il Ministero degli Affari Sociali per quanto concerne le scuole professionali per l'assistenza sanitaria e le scuole per l'assistenza sociale e per il Ministero delle aree rurali e della tutela dei consumatori nel settore della formazione agricola.

(4) Sono esenti dal divieto di cui al comma 1 le alunne e gli alunni delle scuole elementari, delle classi della scuola primaria dei centri di istruzione speciale e consulenza, delle classi di sostegno alla scuola primaria, degli asili nido e delle classi 5 e 6 delle scuole che si basano sulla scuola primaria nonché i bambini che frequentano gli asili nido e le scuole materne a tempo pieno, a condizione che entrambi i genitori o un genitore o i singoli genitori lavorino in aree infrastrutturali critiche ai sensi del comma 6 non siano liberi da impegni. I genitori sono equiparati a genitori single, nel caso, in cui uno di due genitori fosse impossibilitato a prendersi cura del bambino per motivi gravi; la decisione di concedere tale eccezione spetta al Comune in cui si trova questa istituzione nel rispetto di rigorosi criteri. Per questi bambini si fornisce un'assistenza di emergenza, che viene prestata per tutto il periodo necessario ai sensi del comma 1. L'assistenza di emergenza è fornita dal personale della rispettiva istituzione scolastica, che il bambino ha finora frequentato, in gruppi il più possibile ristretti; eccezioni a questa regola sono ammissibili soltanto in caso di impossibilità oggettiva. Per la consumazione in comune di pasti in caso di assistenza di emergenza si deve assicurare che

1. i posti siano disposti in modo da garantire una distanza di almeno 1,5 metri fra i tavoli e

2. i posti in piedi siano concepiti in modo da garantire una distanza di almeno 1,5 metri fra le persone.

Per l'assistenza in caso di emergenza è possibile derogare da una "chiave minima" del personale ai sensi dell'Art. 1 del Regolamento dell'asilo nido, a condizione che si possa esercitare senza alcuna restrizione la salvaguardia dell'obbligo di vigilanza.

(5) Sono esclusi dall'assistenza di emergenza ai sensi del part. 4 i bambini,

1. che sono o sono stati in contatto con una persona infetta, se non sono ancora trascorsi 14 giorni dal contatto con una persona infetta oppure
2. che hanno soggiornato nei 14 giorni precedenti in una zona ritenuta a rischio dall'Istituto Roberto Koch (RKI) al momento del loro soggiorno; questo vale anche se la zona è stata recentemente classificata a rischio entro 14 giorni dal loro ritorno oppure
3. che mostrano sintomi di infezione respiratoria o innalzamento della temperatura.

(6) Le infrastrutture critiche ai sensi del par. 4 sono in particolare

1. i settori dell'energia, dell'acqua, dell'alimentazione, delle tecnologie informatiche e delle telecomunicazioni, della sanità, della finanza e delle assicurazioni, dei trasporti e del traffico stabiliti ai sensi degli Art. 2 fino a 8 dell'Ordinanza per la determinazione delle infrastrutture critiche secondo la legge BSI,
2. l'intera infrastruttura per l'assistenza medica ed infermieristica comprese le aree di supporto necessarie per il mantenimento di tale assistenza, l'assistenza agli anziani ed i servizi di assistenza ambulatoriale, anche nella misura, in cui vada oltre la definizione del settore sanitario di cui all'Art. 6 dell'Ordinanza per la determinazione delle infrastrutture critiche secondo la legge BSI,
3. il Governo e l'Amministrazione, il Parlamento, le strutture giudiziarie, gli istituti penitenziari e di espulsione nonché le strutture necessarie dei servizi pubblici (comprese le strutture ai sensi dell'Art. 36 par. 1 numero 4 Gazzetta Ufficiale Federale), a condizione che i dipendenti siano ritenuti indispensabili dal loro datore di lavoro,

4. polizia e vigili del fuoco (compresi i volontari) e servizi di emergenza/soccorso compresa la protezione civile,
5. radio e stampa,
6. dipendenti di operatori e/o imprese che forniscono servizi di trasporto pubblico e servizi di trasporto ferroviario di passeggeri nonché dipendenti di società locali di autobus, se utilizzati come servizio regolare,
7. le società per la gestione della rete viaria e le società per la manutenzione stradale, come pure
8. le imprese di pompe funebri.

(7) Il Ministero della Pubblica Istruzione e degli Affari Culturali - oltre alle aree di cui al par. 6 - può stabilire altre aree critiche dal punto di vista infrastrutturale per far fronte in modo adeguato alla situazione che di volta in volta si presenta

(8) Alunne ed alunni nonché bambini, non possono entrare nelle istituti scolastici precedentemente frequentati in caso di divieto operativo e per i quali non è prevista alcuna eccezione ai sensi dei par. 1 fino a 7. Le persone addette alla custodia saranno responsabili dell'osservanza dei divieti di ingresso.

(9) Il Ministero della Pubblica Istruzione degli Affari Culturali è autorizzato ai sensi dell'Art. 32 par. 2 della Gazzetta Ufficiale Federale a prorogare la durata del divieto di cui al par. 1 mediante una disposizione giuridica nonché a stabilire le condizioni di tale divieto e ad adeguare la struttura dell'assistenza di emergenza ai sensi dei par. 4 e 5. Resta impregiudicato il diritto delle autorità competenti ad ordinare ulteriori misure precauzionali in conformità alla Legge sulla protezione da infezioni.

Art. 2

Università

(1) Lo svolgimento dei programmi di studi presso le Università, gli Istituti superiori di pedagogia, le scuole di belle arti ed i conservatori, le Università specializzate in scienze applicate, l'Università Statale cooperativa del Baden-Wuerttemberg (DHBW) e le Accademie del

Land è sospeso fino al 19 aprile 2020; lo svolgimento degli studi già avviati è sospeso fino a tale data. Le offerte on line sono ancora possibili. L'università decide sotto la propria responsabilità in merito al recupero degli eventi sospesi e degli esami di fine corso. Le università dovranno fare in modo che le studentesse e gli studenti possano completare tutti i corsi di studi previsti per il semestre estivo 2020 e che sia garantita contemporaneamente la possibilità di studiare. I refettori e le mense rimarranno chiusi fino al 19 aprile 2020. Le biblioteche statali del Land rimarranno chiuse al pubblico fino al 19 aprile 2020. I servizi on line possono rimanere aperti per uso accademico.

(2) Il Ministero della Scienza è autorizzato ai sensi dell'Art. 32 comma 2 della Gazzetta Ufficiale Federale a prorogare la durata del divieto di cui al par. 1 per legge tramite un'ordinanza e a consentire eccezioni in singoli casi giustificati. Resta impregiudicato il diritto delle Autorità competenti ad ordinare ulteriori misure precauzionali ai sensi della Legge sulla protezione dalle infezioni.

Art. 3

Divieto di permanenza in spazi pubblici nel caso di eventi ed altri raduni

- (1) La permanenza in spazi pubblici è consentita soltanto con un'altra persona che non vive nel proprio nucleo familiare o nella cerchia degli appartenenti alla propria famiglia. Negli spazi pubblici si deve mantenere, dove possibile, una distanza minima di 1,5 metri dalle altre persone.
- (2) Al di fuori degli spazi pubblici sono vietati eventi ed altri raduni di più di cinque persone ciascuno, fatto salvo il diritto di auto-organizzazione del Parlamento e degli enti territoriali. Il divieto di cui al comma 1 si applica in particolare a
 - (1) incontri in club ed altre strutture sportive e ricreative del tempo libero nonché
 - (2) incontri per l'utilizzo di offerte in centri di formazione per adulti, scuole di musica ed altre istituzioni educative pubbliche e private del settore extrascolastico
- (3) Sono esclusi dal divieto di cui ai par. 1 e 2 eventi ed altri raduni, se questo è necessario per il mantenimento dell'attività lavorativa e il funzionamento dei servizi operativi. Sono inoltre esclusi dal divieto di cui al par. 2 eventi ed altri raduni, se i partecipanti

(1) sono imparentati in linea retta come per es. genitori, nonni, figli e nipoti o

(2) convivono nella comunità domestica

come pure coniugi, conviventi o partners

(4) Fanno eccezione ai commi 1 e 2 gli eventi, gli incontri e le riunioni che hanno il compito di mantenere l'ordine e la sicurezza pubblica o fornire servizi di interesse generale. Si tratta in particolare dei tribunali, dei pubblici ministeri e dei notai nonché di altre autorità, organismi o istituzioni che svolgono funzioni di diritto pubblico, se questi ultimi servono al mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico o alla fornitura di servizi di interesse generale.

(5) Sono proibiti in linea di massima eventi ed altri raduni in chiese, moschee, sinagoghe e riunioni di altre comunità religiose. Il Ministero della Cultura può ammettere eccezioni imponendo condizioni per proteggere da infezioni.

(6) Le Autorità competenti possono - per motivi importanti e fatte salve le condizioni di protezione da infezioni - consentire deroghe al divieto di cui ai par. 1 e 2. Una motivazione importante sussiste in particolare, se

1. gli assembramenti e gli altri eventi servono a mantenere l'infrastruttura critica ai sensi dell'Art. 1 par. 6 o
2. gli eventi sono prescritti dalla legge e non è possibile posticipare la data.

(7) Il Ministero degli Affari Sociali è autorizzato ai sensi dell'Art. 32 comma 2 della Gazzetta Ufficiale Federale a modificare il limite del numero di partecipanti di cui ai par. 1 e 2 in base a disposizioni di legge e a fissare limiti diversi per le manifestazioni in locali chiusi e all'aperto.

Art. 3a

Divieti di viaggi nelle aree a rischio all'estero

(1) Sono vietati spostamenti e viaggi da un'area a rischio all'estero secondo la classificazione RKI verso o attraverso il territorio del Land del Baden-Württemberg, ad eccezione

dei viaggi per raggiungere il posto di lavoro, il luogo per lo svolgimento di attività o di lavoro, il luogo di residenza o il luogo di destinazione o di partenza per una fornitura di merci nonché in caso di particolari difficoltà per motivi privati (per es. un decesso di un componente della famiglia).

- (2) Sono consentiti solo i viaggi che, stante ragionevoli condizioni, permettono di raggiungere il luogo di lavoro, il luogo di svolgimento di attività o di lavoro, la residenza o il luogo di destinazione o di partenza di una fornitura di merci nel modo più rapido e sicuro possibile. Sono vietate le interruzioni degli spostamenti e dei viaggi, in particolare, per lo shopping o il tempo libero.
- (3) Nel caso di viaggi verso il luogo di lavoro, il luogo per lo svolgimento di attività o di lavoro è necessario portare con sé il certificato di pendolarismo debitamente compilato e firmato della Polizia Federale o il certificato di abilitazione del Land del Baden-Württemberg per l'ingresso nella Repubblica Federale Tedesca ai fini dell'esercizio di una attività professionale, nel caso di viaggi con autoveicoli il certificato di pendolarismo o il certificato di abilitazione devono essere chiaramente visibili dietro il parabrezza.

Art. 4

Chiusura di enti ed istituti

(1) L'operatività dei seguenti enti ed istituti è vietata fino al 19 aprile 2020:

1. enti culturali di qualsiasi tipo, in particolare musei, teatri, sale giochi, teatri all'aperto,
2. istituti culturali e di formazione professionale di qualsiasi tipo, in particolare accademie, istituti di istruzione superiore, centri di formazione professionale per adulti, accademie musicali, scuole musicali e scuole d'arte per giovani,
3. cinema,
4. piscine esterne ed interne, stazioni termali e bagni ricreativi, saune,
5. tutti gli impianti sportivi pubblici e privati, le strutture sportive, in particolare le palestre, centri del fitness nonché scuole di danza e simili,
6. circoli giovanili,

7. biblioteche pubbliche,
8. luoghi di intrattenimento, in particolare sale giochi, casinò, agenzie ippiche e ricevitorie di scommesse,
9. centri di prostituzione, case di tolleranza e simili,
10. ristoranti e locali simili come caffè, gelaterie, bar, Shisha bar, clubs, discoteche e pub,
11. fiere, mostre e esposizioni, parchi di divertimento e animali e fornitori di attività ricreative (anche al di fuori delle aree chiuse), mercati speciali e simili,
12. tutti gli altri punti di vendita al dettaglio non appartenenti agli esercizi di cui al par. 3, in particolare i centri outlet,
13. campi da gioco e do calcio pubblici
14. parrucchieri, centri di tatuaggi e piercing, centri di massaggi, studi di cosmesi, studi di ricostruzione delle unghie, podologi per la cura cosmetica dei piedi e studi di abbronzatura,
15. strutture ricettive, campeggi e roulotte; alloggi possono essere forniti in via eccezionale per scopi commerciali, di servizio o in caso di particolari disagi per scopi privati e
16. servizi di pullman nel settore turistico

(2) Il Ministero degli Affari sociali è autorizzato ai sensi dell'Art. 32 comma 2 della Gazzetta Ufficiale Federale a vietare l'esercizio di ulteriori impianti o a subordinarne l'esercizio al rispetto delle condizioni imposte.

(3) Sono esclusi dal divieto secondo il par. 1:

1. il commercio al dettaglio di prodotti alimentari e bevande comprese panetterie, macellerie, aziende agricole ad eccezione dei negozi di vini e liquori,
2. i mercati settimanali,
3. servizi per ritiri e consegne compresi quelli del trading online
4. ristorazione da asporto (rosticcerie)

- 4a. mense per dipendenti di aziende o professionisti di enti pubblici, per i quali trova applicazione l'Art. 1 par. 4 comma 5
5. punti di consegna dei tavoli
6. farmacie, erboristerie, negozi di articoli sanitari, audio protesisti, ottici e studi di podologia curativa
7. stazioni di servizio
8. uffici postali, banche e casse di risparmio nonché punti di servizio delle società di telecomunicazioni
9. lavanderie a secco e lavanderie a gettoni
10. edicole per la vendita di riviste e giornali
11. mercati Raiffeisen
12. punti vendita per la fornitura di materiali dell'edilizia, dell'orticoltura e per animali domestici e
13. commercio all'ingrosso

Se vengono offerti assortimenti misti, le parti dell'assortimento, la cui vendita non è consentita ai sensi del comma 1, possono essere vendute, se è predominante la parte dell'assortimento consentita; questi punti vendita possono quindi vendere tutti gli assortimenti, che vendono normalmente. Se in un punto vendita è invece predominante la parte proibita dell'assortimento, si potrà continuare a vendere la parte consentita da sola, se è possibile separarla. L'eccezione di cui al comma 1 si applica solo, se è garantito il rispetto delle norme igieniche richieste. A tale scopo l'apertura è consentita tutte le domeniche e nei giorni festivi limitatamente al periodo che va dalle 12:00 alle 18:00, a meno che l'apertura dei rispettivi centri alla domenica e nei giorni festivi non sia già consentita da altre disposizioni di legge o normative. L'apertura dei centri commerciali e dei grandi magazzini è consentita solo per le eccezioni di cui al comma 1. Il Ministero dell'Economia è autorizzato ad imporre condizioni in tal senso.

- (4) Prestatori di servizi, artigiani e officine possono svolgere le loro attività nella misura, in cui non sono menzionate al par. 1

Art. 5
(sospeso)

Art. 6

Misure per la protezione di persone particolarmente vulnerabili

(1) Le strutture ai sensi dell'Art. 23 par. 3 comma 1 numeri 1 e 3 fino a 5 della Gazzetta Ufficiale Federale nonché le strutture semipubbliche per persone con esigenze di assistenza e supporto o con disabilità – comprese le cure assistenziali di breve durata – non sono più accessibili - in linea di principio - per le visite. Sono esclusi

1. gli ospedali specializzati in psichiatria ad eccezione degli ospedali specializzati in psichiatria geriatrica,
2. gli ospedali specialistici psicosomatici nonché
3. gli ospedali specializzati in psichiatria infantile ed adolescenziale

ognuno dei quali include le cliniche diurne associate.

(2) Le strutture ospedaliere per persone bisognose di cure e sostegno o con disabilità nonché le comunità assistite ambulatorialmente da un fornitore di servizi responsabile in conformità con la legge sulla residenza, la partecipazione e l'assistenza infermieristica, non sono più accessibili per le visite. Le strutture possono consentire l'accesso per le visite, se è possibile adottare misure precauzionali adeguate per la protezione da infezioni.

(3) L'accesso di persone esterne alle strutture di cui ai par. 1 e 2 per altri motivi, soprattutto per motivazioni di carattere professionale, è consentito solo in casi eccezionali e con il consenso della direzione della struttura. Se l'accesso è consentito, si dovranno prendere le dovute precauzioni per prevenire un'infezione.

(4) Alle persone che sono state a contatto con una persona infetta nei 14 giorni precedenti e alle persone che mostrano segni di malattie respiratorie o temperatura elevata è vietato l'accesso alle strutture di cui ai par. 1 e 2. Se tali persone desiderano entrare in una struttura per ricevere un trattamento o essere accolti è necessario ottenere un'autorizzazione preventiva da parte della struttura. Si potranno fare eccezioni dal comma 2 soltanto nei casi di emergenza. Per quanto possibile, in questi casi si dovranno adottare anche misure di protezione contro l'infezione.

(5) Per il mantenimento dell'assistenza sanitaria e infermieristica, le persone che lavorano presso la struttura, alle quali sarebbe vietato l'ingresso ai sensi del par. 4, possono - dopo

un esame approfondito - continuare la loro attività professionale nell'istituto, nel rispetto delle misure di protezione. La decisione a continuare l'attività e le necessarie misure di protezione sono adottate dalla struttura.

(6) Le eccezioni ai par. 1, 2 e 4 possono essere consentite dalle strutture per persone strettamente imparentate in singoli casi, ad esempio nell'ambito dell'accompagnamento di un moribondo o di un bambino malato ed a determinate condizioni. Nei casi di cui al par. 4 è assolutamente necessario adottare misure di protezione adeguate.

(7) I servizi di assistenza e supporto nella fase preparatoria e nell'ambito dell'assistenza vengono temporaneamente interrotti, se vengono prestati come servizi di gruppo a causa dell'aumento del rischio di infezione, in particolare per i gruppi vulnerabili particolarmente colpiti. Per quanto concerne i servizi interrotti di cui al comma 1 si menzionano in particolare:

(1) i servizi ai sensi dell'Art. 45c par. 1 comma 1 Nr. 1 del XI libro del Codice Sociale (SGB XI) in combinato disposto con l'Art. 6 par. 1 dell'ordinanza sulle offerte di supporto come

a) i gruppi di supporto ed assistenza (per persone con disabilità prevalentemente cognitive, per es. persone bisognose di assistenza a causa di problematiche demenziali) e

b) servizi di sostegno nella vita di tutti i giorni (come spostamenti nel tempo libero per persone disabili e bisognose di assistenza).

(2) iniziative dell'ufficio delle cariche onorifiche ai sensi dell'Art. 45c par. 1 comma 1 No. 2 del Codice Sociale XI, in combinato disposto con l'Art. 7 dell'ordinanza sulle offerte di supporto, in quanto che sono concepite come eventi di gruppo e

(3) offerte di auto-aiuto ai sensi dell'Art. 45d del Codice Sociale XI in combinato disposto con l'Art. 8 dell'ordinanza sulle offerte di supporto

(8) Il Ministero degli Affari Sociali è autorizzato ai sensi dell'Art. 32 comma 2 della Gazzetta Ufficiale Federale ad adottare ulteriori disposizioni di legge per la protezione delle persone a rischio di infezione da SARS-Cov-2 e a modificare le disposizioni del presente paragrafo.

(9) Le informazioni sui divieti di accesso ai sensi dei par. 1 fino a 4 sono fornite dalle strutture in modo trasparente e chiaramente visibile prima dell'accesso, ad es. mediante un avviso ben visibile appeso sulle porte di accesso.

Art. 7

Divieti di ingresso

(1) Nelle istituzioni di cui all'Art. 1 par. 1 e Art. 2 par. 1 e Art. 6 par. 1 si applica un divieto generale di ingresso alle persone che negli ultimi 14 giorni si sono trovate in aree a rischio all'estero o in regioni particolarmente colpite in Germania secondo la classificazione RKI, che hanno avuto contatti con una persona infetta o che mostrano sintomi di infezione respiratoria o aumento della temperatura, a meno che non venga interrotta completamente la loro attività.

(2) (sospeso)

Art. 8

Ulteriori misure secondo la legge sulla protezione da infezioni

La presente ordinanza non pregiudica il diritto delle autorità competenti ad adottare misure più severe per la protezione da infezioni. Il Ministero degli Affari Sociali è l'autorità suprema di polizia responsabile dell'adozione di misure ai sensi della legge sulla protezione da infezioni. Il Ministero degli Affari Sociali esercita una supervisione specialistica sulle misure adottate dalle autorità di polizia locali competenti ai sensi dell'Art. 1 par. 6 dell'ordinanza del Ministero degli Affari Sociali sulle responsabilità ai sensi della legge sulla protezione da infezioni.

Art. 9

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua promulgazione. Allo stesso tempo, l'Ordinanza del 16 marzo 2020 cessa di essere in vigore.

Art. 10

Scadenza

(1) La presente ordinanza scade il 15 giugno 2020.

(2) Il Ministero degli Affari Sociali è autorizzato ai sensi dell'Art. 32 comma 2 della Gazzetta Ufficiale Federale a modificare la data di scadenza.

Stoccarda, 17 marzo 2020

Il Governo del Land Baden-Württemberg:

Kretschmann

| | |
|---------------|-----------------------|
| Strobl | Sitzmann |
| Dr. Eisenmann | Bauer |
| Untersteller | Dr. Hoffmeister-Kraut |
| Lucha | Hauk |
| Wolf | Hermann |
| Erlar | |